



# COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di TERAMO)

SERVIZIO  
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI E RISORSE UMANE

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli Organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2025-2027 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D. Lgs. n.118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## 1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

### 1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2025-2027 sono state formulate tenendo in considerazione il *trend* storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, etc.) e le modifiche normative che condizionano il gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

#### Imposta Municipale Propria (IMu)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art.1 commi 738-782 L. n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020)		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	1.760.000,00		
<b>Gettito stanziato nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	1.760.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
<b>Modifiche legislative con effetti sulle previsioni</b>	<p>La nuova disciplina - introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 in materia di Imposta Municipale Propria (IMu) – ha previsto l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TaRi), nonché l'unificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMu) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TaSI) in un'unica imposta locale. Tale nuova disciplina si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa.</p> <p>La vigente normativa (citato art.1 commi 738-782 Legge di Bilancio 2020) prevede nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze un'aliquota di base pari allo 0,5 per cento che può essere aumentata di 0,1 punti percentuali o diminuita fino all'azzeramento (comma 748),</li><li>- per i fabbricati rurali ad uso strumentale un'aliquota di base pari allo 0,1 per cento che può essere diminuita fino all'azzeramento (comma 750),</li><li>- che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMu (comma 751),</li><li>- per i terreni agricoli un'aliquota di base pari allo 0,76 per cento che può essere aumentata fino al 1,06 per cento o diminuita fino all'azzeramento (comma 752),</li><li>- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D un'aliquota base pari allo 0,86 per cento - di cui la quota</li></ul>		

pari al 0,76 per cento è riservata allo Stato - che può essere aumentata fino al 1,06 per cento o diminuita fino al 0,76 per cento (comma 753),

- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, un'aliquota di base pari al 0,86 per cento che può essere aumentata sino al 1,06 per cento o diminuita fino all'azzeramento (comma 754),
- che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art.1 della L. n.208/2015, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale - pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767 del citato art.1 Legge di Bilancio 2020 - possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TaSI) di cui al comma 677 dell'art.1 della L. n.147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art.1 della L. n.208/2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la predetta maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento (comma 755, come modificato dall'art.108 del D.L. n.104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.126/2020).

La suddetta normativa prevede altresì:

- la conferma della deduzione del 50% della base imponibile (comma 747) per:
  - a) i fabbricati di interesse storico e artistico,
  - b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
  - c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale,
- che a decorrere dal 2021 i Comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie da individuarsi con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (comma 756),
- sono esenti dall'IMu i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della L. n.984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993 (comma 758, lett. d),
- la conferma del versamento in due rate (comma 762): entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro

	<p>il 16 giugno,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che per gli enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate (comma 763),</li> <li>- che il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione (comma 769).</li> </ul> <p>L'art.1, comma 48, della L. n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha ridotto alla metà, a decorrere dall'anno 2021, l'IMU dovuta per una ed una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</p> <p>L'art.1, comma 743, della L. n.234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto - limitatamente all'anno 2022 - la misura dell'IMu, di cui al predetto comma 48 dell'art.1 della L. n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ridotta al 37,5%.</p> <p>L'art.1 della L. n.197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha stabilito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esonero IMu per gli immobili occupati abusivamente (commi 81 e 82),</li> <li>- l'esenzione IMu per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (commi da 639 a 641),</li> <li>- le proroghe delle esenzioni IMu concesse per gli eventi sismici dell'Italia Centrale 2016 (comma 750) e dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (comma 768),</li> <li>- la disciplina dei rapporti tra IMu e Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) (commi 834 a 836),</li> <li>- l'applicazione delle aliquote IMu di base qualora non si deliberasse nei termini previsti e senza la pubblicazione dell'atto stesso con le modalità previste (comma 837).</li> </ul>
<p><b>Modifiche legislative con effetti sulle aliquote</b></p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TaSI ormai non più in vigore, sono venute anche meno le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della L. n.147/2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.</p>

Anche nel 2025 una parte del gettito IMu dei Comuni alimenterà il Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C.). In base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ha contribuito ad alimentare il F.S.C. 2024 con euro 328.758,74 - come peraltro già avvenuto anche nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 con lo stesso importo - trattenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.).

L'art.1, comma 49, della L. n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha istituito un apposito fondo di ristoro in favore dei Comuni a compensazione delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni IMu disposte dal comma 48 della predetta Legge di Bilancio 2021, a decorrere dal 2021.

## Tassa sui Rifiuti (TaRi)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art.1 comma 738 L. n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) Art.3, comma 5-quinquies, del D.L. n.228/2021, convertito con modificazioni dalla L. n.15/2022 e ss.mm.ii.		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	1.320.006,63		
<b>Gettito stanziato nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	1.363.398,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	1.608.913,00	1.608.913,00	1.608.913,00
<b>Modifiche legislative con effetti sulle previsioni</b>	L'art.1, comma 48, della L. n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha ridotto di due terzi, a decorrere dall'anno 2021, la TaRi per una ed una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.		

Le entrate sono state definite in base al Piano Economico Finanziario 2022-2025, così come aggiornato per il biennio 2024-2025 in conformità allo schema approvato con Determinazione ARERA 06/11/2023 n.1/2023/DTAC - validato dall'AGIR Abruzzo con Determinazione del Direttore Generale n.352/2024 del 14/06/2024 - ed approvato con deliberazione C.C. n.28 del 01/07/2024, che ammonta ad euro 1.608.913,00, di cui euro 1.163.112,00 relativi alla parte variabile ed euro 445.801,00 relativi alla parte fissa.

## Addizionale Comunale all'IRPeF

<b>Principali norme di riferimento</b>	D. Lgs. n.360/1998		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	926.188,35		
<b>Gettito stanziato nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	1.000.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Modifiche legislative con effetti sulle previsioni</b>	Nessuna		
<b>Modifiche legislative con effetti sulle aliquote</b>	Nessuna		

Il Comune, considerata la necessità di assicurare gli equilibri generali di bilancio e di mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi prestati e tenuto conto delle spese da sostenere nel corso dell'esercizio finanziario 2025 e seguenti, ha ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2025-2027, di confermare l'aliquota unica dell'addizionale comunale in misura pari allo 0,8 punti percentuali.

L'All. n.4.2 al punto 3.7 del D Lgs. n.118/2011 ha delineato le modalità con cui debbono accertate le entrate tributarie. Con particolare riferimento all'Addizionale Comunale IRPeF, la prima stesura del principio contabile stabiliva che la stessa era un'entrata accertata per autoliquidazione dei contribuenti, ossia accertata "sulla base delle riscossioni riferibili all'anno precedente effettuate entro la chiusura del rendiconto per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale sul federalismo fiscale". Gli allegati al D. Lgs n.118/2011 sono stati soggetti ad aggiornamenti: in particolare l'art.3 del D.M. 01/12/2015 recante il terzo aggiornamento agli stessi, ha escluso la possibilità di utilizzare le stime ministeriali, lasciando applicabile esclusivamente il criterio di cassa. Per il 2016 l'applicazione di tale criterio avrebbe comportato l'iscrizione di un'entrata tributaria più bassa, con conseguenti problemi di quadratura di bilancio. Per tale ragione, il 16 dicembre 2015 si è svolta presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze una riunione della Commissione ArConET, nel corso della quale è stata esaminata la proposta elaborata da R.G.S., A.N.C.I. e Dipartimento delle Finanze, diretta a inserire un nuovo principio contabile in materia di accertamento di entrate tributarie. In base al nuovo principio contabile, l'accertamento della Addizionale Comunale IRPeF, oltre che per cassa, verrà fatto sulla base "delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento".

### **Fondo di Solidarietà Comunale**

Il Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C.) è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai Comuni, in quanto rappresenta uno strumento di perequazione delle risorse che tiene conto dei fabbisogni standard e della capacità fiscale in un'ottica di progressivo abbandono del meccanismo basato sui trasferimenti storici. A legislazione vigente la perequazione riguarda soltanto i Comuni dei territori delle Regioni a Statuto Ordinario.

Per ogni Comune la dotazione lorda del F.S.C. corrisponde alla somma di due componenti principali, la componente storica e la componente standard, alle quali si aggiungono ulteriori poste con finalità non perequative.

La componente storica del F.S.C. è data dalla differenza tra il Totale delle risorse storiche (valutate prima dei tagli complessivi del 2014/2015 e delle successive rettifiche puntuali) e le entrate da IMU e TaSI standard stimate nell'anno 2012. Tale differenza prende il nome di Fondo a compensazione delle risorse storiche in quanto il totale per tutti i Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, pari a circa 1.091 milioni di euro, rappresenta il trasferimento statale compensativo introdotto per assicurare, nel passaggio dall'abolizione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) all'istituzione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TaSI), l'invarianza delle risorse storiche (date dal gettito ICI e trasferimenti erariali fiscalizzati). Poiché la norma di salvaguardia inserita nel decreto "SalvaItalia" (Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201) prevedeva che nessun ente dovesse ottenere vantaggi o svantaggi dal passaggio da ICI a IMU, la componente storica per ogni Comune può assumere valore negativo (ovvero con entrate storiche da ICI e trasferimenti erariali inferiori al gettito IMU e TaSI standard) oppure positivo (ovvero con entrate storiche da ICI e trasferimenti erariali superiori al gettito IMU e TaSI standard).

La componente standard del F.S.C. è data dalla differenza tra il Fabbisogno standard e la Capacità fiscale. Tale differenza, che prende il nome di Fondo perequativo, rappresenta, per ciascun ente, il differenziale tra il suo fabbisogno di risorse e la capacità propria di finanziarlo. La perequazione di tale differenza è, dunque, atta a eliminare o ad attenuare le disparità tra i Comuni nell'erogazione dei servizi. Ogni Comune, però, non partecipa sin da subito alla perequazione integrale di tale differenza, ovvero con il 100% della propria capacità fiscale, ma in maniera graduale: infatti, il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n.124, al comma 1 dell'articolo 57, ha disposto che, a decorrere dal 2020, la percentuale di risorse oggetto di perequazione cresca dal 45% al 100%, al ritmo del 5%

annuo fino al 2030 e, al tempo stesso, la norma raddoppia la quota complessiva delle risorse sulle quali la perequazione opera (il c.d. "target perequativo"), portandola dal 50% al 100% delle capacità fiscali comunali nel loro complesso, attraverso incrementi annui anch'essi fissati al 5% fino al 2029.

La Percentuale di applicazione del riparto standard, data dalla combinazione del target perequativo e del livello di applicazione del meccanismo standard, consente, da un lato, di quantificare il Fondo di solidarietà assegnato con il metodo fabbisogni-capacità fiscali, applicandosi direttamente al Fondo perequativo, e, dall'altro, di valorizzare anche il Fondo di solidarietà assegnato con il metodo storico andando a stabilire indirettamente l'ammontare del Fondo a compensazione delle risorse storiche riconosciuto nella dotazione finale.

Alle componenti redistributive storiche e standard, calcolate come appena descritto, si aggiungono una serie di componenti che non rientrano all'interno del meccanismo perequativo.

Il correttivo statistico, disciplinato dal comma 450 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016 n.232, è stato introdotto dal 2017, solo per la fase di transizione del fondo a regime, con l'obiettivo di limitare le variazioni del fondo dell'anno rispetto all'anno precedente. Tale correttivo agisce quando la variazione percentuale della dotazione netta del fondo, in rapporto alle risorse storiche di riferimento, è superiore al +4% o inferiore al -4%. Le risorse necessarie per compensare i Comuni che hanno una riduzione superiore al 4% vengono prelevate ai Comuni che presentano un incremento superiore al 4%.

Il correttivo aggiuntivo, disciplinato dal comma 449 d-bis dell'articolo 1 della Legge n.232/2016, prevede la ripartizione, fino al 2021, di 25 milioni di euro a favore dei Comuni che presentano ancora, dopo l'applicazione del primo correttivo, variazioni negative rispetto al fondo calcolato per l'anno precedente. Tale ripartizione è effettuata in misura proporzionale ai differenziali negativi. Tale correttivo è stato finanziato anche per l'anno 2022 e per l'anno 2023.

I correttivi appena descritti rappresentano due meccanismi di attenuazione degli scostamenti registrati tra le dotazioni nette di due anni susseguenti e sono inseriti al fine di rendere più agevole il passaggio dal sistema di riparto a base storica al sistema di riparto incardinato su fabbisogni standard e capacità fiscali.

Il Totale delle riduzioni e rettifiche rappresenta una riduzione della dotazione del fondo ed è dato dalla somma delle riduzioni di risorse, previste dall'articolo 47 del Decreto Legge del 24 aprile 2014 n.66 e dalla Legge del 23 dicembre 2014 n.190, e delle rettifiche puntuali avvenute a partire dal 2016.

La Compensazione dei minori introiti IMu e TaSI, fa riferimento al riparto dell'accantonamento, inizialmente previsto dall'articolo 1, comma 380-sexies, della Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di Stabilità 2013), e poi introdotto, con modifiche, dall'articolo 1, comma 17, della Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016), per compensare il minor gettito prodotto dalle agevolazioni IMu e TaSI previste dalla citata Legge di Stabilità 2016. A decorrere dall'anno 2020 questo fondo per la compensazione ha subito una variazione dovuta agli effetti derivanti dalla riduzione di 14,171 milioni di euro correlati al ristoro del minor gettito della TaSI dovuta dagli inquilini. Tale ristoro non è più dovuto a seguito della nuova disciplina sulla tassazione immobiliare comunale prevista dalla Legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Stabilità 2020).

Le Risorse per lo sviluppo servizi sociali, previste dal comma 449 d-quinquies dell'articolo 1 della Legge n.232/2016, sono state introdotte a partire dal 2021, per un ammontare totale di 215.923.000 euro per il 2021, di 254.923.000 euro per il 2022, di 299.923.000 euro per il 2023, di 345.923.000 euro per il 2024, di 390.923.000 euro per il 2025, di 442.923.000 euro per il 2026, di 501.923.000 euro per il 2027, di 559.923.000 euro per il 2028, di 618.923.000 euro per il 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dal 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario. Tali risorse incrementano la dotazione finale di ogni Comune e vengono ripartite in proporzione al coefficiente di riparto dei servizi sociali stimato e approvato dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS).

Le Risorse aggiuntive, introdotte a partire dal 2020 dall'articolo 1, comma 449 d-quater, Legge n.232/2016, prevedono un incremento del F.S.C. dei Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna per un importo di 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 380 milioni per il 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024. I criteri di riparto di tali risorse vengono decisi e approvati di anno in anno dalla CTFS, in accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ma prevedono, in linea generale, il parziale ristoro delle riduzioni di risorse recate dall'articolo 47 del D.L. n.66/2014 (in proporzione al taglio subito) e la copertura delle differenze negative tra la dotazione finale dell'anno di riferimento del fondo e la dotazione finale calcolata nell'anno precedente.

Le Risorse per l'incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, introdotte a partire dal 2022 dal comma 449 d-sexies dell'articolo 1 della Legge n.232/2016, prevedono un incremento del F.S.C. dei Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna per un importo di 120 milioni di euro per il 2022, di 175 milioni di euro per il 2023, di 230 milioni di euro per il 2024, di 300 milioni di euro per il 2025, di 450 milioni di euro per il 2026 e di 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun Comune o bacino territoriale è tenuto a garantire.

Le Risorse per il potenziamento del trasporto scolastico di studenti disabili, introdotte a partire dal 2022 dal comma 449 d-octies dell'articolo 1 della Legge n.232/2016, prevedono un incremento del F.S.C. dei Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna per un importo di 30 milioni di euro per il 2022, di 50 milioni di euro per il 2023, di 80 milioni di euro per il 2024, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP), il numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

L'Accantonamento finale rappresenta una riduzione della dotazione finale del fondo di solidarietà che viene operata su ogni Comune, in proporzione alle proprie risorse storiche, con l'obiettivo di costituire un fondo per le correzioni puntuali. A partire dall'anno 2020, l'accantonamento per le rettifiche puntuali è stato ridotto da 15 a 7 milioni di euro e nuovamente, a decorrere dal 2021, a 5,923 milioni di euro per effetto del comma 449 d-septies dell'articolo 1 della Legge n.232/2016, che vi destina 1,077 milioni di euro quale compensazione del mancato recupero a carico del Comune di Sappada, distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia. A partire dal 2023, l'accantonamento per le rettifiche puntuali ammonta, di nuovo, a 7 milioni a seguito dell'incremento del fondo di solidarietà di 1,077 milioni di euro, integrazione destinata alla compensazione del mancato recupero a carico del Comune di Sappada.

Il disegno di Legge di Bilancio 2025 prevede l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale (perequazione verticale). Tale incremento sarà destinato a specifiche esigenze di correzione del fondo medesimo, volto, tra l'altro, a sostenere l'avanzamento del percorso perequativo.

La previsione incorpora, altresì, l'ulteriore riduzione che il fondo di solidarietà comunale subirà a decorrere dal 2030 per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 19, comma 8, lettera f), del Decreto-Legge n.124/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n.162/2023, come modificato dall'articolo 9-terdecies del Decreto Legge n.76/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n.111/2024, che riguardano il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il disegno di Legge di Bilancio 2025 istituisce infine un fondo di 56 milioni di euro per l'anno 2025 nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per specifiche esigenze di correzione del riparto del fondo di solidarietà comunale, destinato ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, rinviando

ad un successivo decreto ministeriale, l'individuazione dei Comuni beneficiari, nonché dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse. Tale fondo consentirà di quasi dimezzare l'effetto finanziario medio annuale all'interno del comparto pari a: come detto 56 milioni per il 2025, 112 milioni per il 2026, 168 milioni per il 2027, 224 milioni per il 2028, 280 milioni per il 2029 e 310 milioni dal 2030. L'integrazione relativa al 2025 avverrà, come sopra evidenziato, con un apposito provvedimento entro il mese di gennaio 2025, in quanto il riparto del FSC è stato determinato a legislazione vigente presso la Commissione tecnica per i fabbisogni standard e verrà sottoposto successivamente all'esame della Conferenza Stato-Città.

La Dotazione netta del Fondo di Solidarietà Comunale è data pertanto dalla somma delle componenti appena descritte ed esprime, di fatto, l'impatto economico prodotto dal F.S.C. nei bilanci dei Comuni.

Per giungere alla Dotazione finale del Fondo di Solidarietà Comunale occorre considerare la Restituzione della quota di alimentazione F.S.C.

## **1.2. Le spese**

Per quanto riguarda le spese correnti le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, contratti di servizio quali raccolta e smaltimento rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, etc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari Responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'Amministrazione, effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

### **Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità**

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria ha previsto criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a F.C.D.E., secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

Nel terzo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo poteva essere determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi tre anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per gli ultimi due anni del quinquennio. L'ente poteva, con riferimento agli ultimi due esercizi del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio "n". In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del Fondo è effettuato assumendo dati extracontabili.

Dall'esercizio 2021 l'accantonamento del F.C.D.E. a bilancio deve essere effettuato per un valore pari al 100% del determinato. Il Fondo accantonato sarà quindi pari al 100% del rapporto tra incassi in conto competenza e residui (se effettuate nell'anno successivo) ed i relativi accertamenti dell'ultimo quinquennio. La media da utilizzare sarà solo quella semplice: è infatti decaduta la possibilità di avvalersi degli altri due metodi alternativi di determinazione.

Di seguito è riportato il riepilogo del calcolo dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per le singole entrate:

Tipologia di entrate	Previsioni di entrata	Previsioni di entrata	Previsioni di entrata
	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Titolo I	€ 1.688.913,00	€ 1.728.913,00	€ 1.728.913,00
Titolo II	€ 64.665,74	€ 64.665,74	€ 64.665,74
Totale	€ 1.753.578,74	€ 1.793.578,74	€ 1.793.578,74
	FCDE	FCDE	FCDE
	€ 319.883,05	€ 325.474,48	€ 325.474,48
<b>Accantonamento effettivo di bilancio</b>	<b>€ 340.000,00</b>	<b>€ 340.000,00</b>	<b>€ 340.000,00</b>

### Fondo di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla normativa vigente (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio) e precisamente 0,44% per il 2025, 0,43% per il 2026 e 0,43% per il 2027.

Il Fondo di riserva di cassa rientra nelle percentuali previste dalla normativa vigente (min. 0,2% delle spese finali) e precisamente 0,21% per il 2025.

Non facendo l'Ente ricorso all'anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà deve essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

### Fondo rischi contenzioso

Il principio concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 5.2, punto h) (All. n.4.2 del D. Lgs. n.118/2011) prevede - nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio - che si sia in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

A tal fine si è ritenuta necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi contenzioso.

### Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (F.G.D.C.)

La Legge di Bilancio 2019 (L. n.145/2018) all'art.1, commi da 858 a 872, ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la Piattaforma dei Crediti Commerciali (P.C.C.). La norma stabilisce, inoltre, che la stessa P.C.C. è la base informativa per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti. In data 26/02/2021 l'IFEL ha fornito le indicazioni operative per l'accantonamento del F.G.D.C., dando atto che l'esistenza del bilancio di previsione approvato costituisce il presupposto indispensabile per il corretto adempimento del disposto normativo.

Il citato art.1 della L. n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha stabilito, nello specifico:

- al comma 859: *“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n.196, applicano:*

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del Decreto Legislativo n.33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231”;
- al comma 862: “Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di Giunta o del Consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
    - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
    - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
    - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
    - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”
  - al comma 863: “nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”;
  - al comma 868: “A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture”.

Va rilevato inoltre che, ai sensi del comma 864 L. n.145/2018, nel corso dell'esercizio 2025 l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali sarà adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 103) al netto di quella finanziata da risorse con specifico vincolo di destinazione.

Sul Fondo accantonato non è possibile disporre impegni e pagamenti e lo stanziamento di cassa deve essere pari a zero.

In sede di rendiconto della gestione la norma originale prevedeva che il Fondo accantonato sarebbe confluito nella parte libera dell'avanzo, mentre il D.L. n.183/2020 (art.2, comma 4-quater, lett.b), in sede di conversione (L. n.21/2021), ha disposto che esso confluisca nella parte accantonata del risultato contabile di amministrazione.

Ai sensi del comma 863, L. n.145/2018, l'importo accantonato nel corso degli anni nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettate le condizioni di cui agli indicatori sopra richiamati previsti dal citato comma 859 della L. n.145/2018. Pertanto, nell'esercizio in cui l'Ente rileva - in relazione alle risultanze dell'esercizio precedente - il rispetto degli indicatori, non viene effettuato l'accantonamento nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, è liberata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al F.G.D.C.

Inoltre la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con Deliberazione n.98/2020/PRSE ha rilevato come il F.G.D.C. abbia *“lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa”*.

Si precisa infine che, a titolo prudenziale, si è proceduto - ai sensi dell'art.167, comma 3, D. Lgs. n.267/2000 - a stanziare un accantonamento riguardante passività potenziali, sul quale non è possibile impegnare e pagare, e lo stesso stanziamento è privo della cassa.

## **2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi**

L'avanzo di amministrazione presunto, calcolato sulla base dei dati di pre-consuntivo dell'esercizio 2024, ammonta ad euro 2.856.305,32.

I prospetti a/1, a/2 e a/3 rappresentano degli allegati al prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione: in particolare l'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto (paragrafo 9.7.1 del Principio contabile applicato n.4/1 concernente la programmazione) e l'allegato a/2 elenca le risorse presunte vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto (paragrafo 9.7.2); detti paragrafi peraltro espressamente dispongono che i suddetti allegati debbono essere obbligatoriamente compilati solamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle suddette quote del risultato di amministrazione presunto (relativamente alle quote accantonate soltanto qualora il bilancio venga approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso).

Il successivo paragrafo 9.11.4 del citato Principio contabile prevede altresì che la Nota integrativa deve riepilogare ed illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, per cui la Nota integrativa dovrebbe comunque fare riferimento a questi ultimi allegati. Le specificazioni del predetto paragrafo 9.11.4 vanno riferite al solo caso di un bilancio che utilizzi le quote presunte dell'avanzo (per il quale gli allegati suddetti debbono essere necessariamente compilati), in quanto, altrimenti opinando, si vanificherebbe e si renderebbe del tutto priva di significato la disposizione del precedente paragrafo 9.7.1 che limita l'obbligo di compilazione degli allegati medesimi al solo caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo di quote del risultato di amministrazione presunto.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, le informazioni ed i dati richiesti dal citato paragrafo 9.11.4 debbono essere riportati nella nota integrativa solamente nel caso in cui il bilancio di previsione utilizzi quote presunte dell'avanzo.

Si evidenzia che il bilancio di previsione 2025-2027 non prevede l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto.

## **3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nel triennio 2025-2027 sono previsti investimenti per un totale di euro 17.748.000,00, così suddivisi:

Tipologia	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
<i>Investimenti fissi lordi</i>	16.608.000,00	825.000,00	315.000,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>			
Totale spese Titolo II	16.608.000,00	825.000,00	315.000,00
Impegni reimputati			
<b>Totale spese di investimento</b>	<b>16.608.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>315.000,00</b>

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
<i>Alienazioni</i>			
<i>Contributi gli investimenti</i>	15.172.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Altri trasferimenti in conto capitale</i>			
<i>Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali</i>	1.066.000,00	70.000,00	70.000,00
<i>Altre entrate in conto capitale</i>			
<i>Proventi permessi di costruire e assimilati</i>	220.000,00	220.000,00	220.000,00
<i>Entrate correnti vincolate ad investimenti</i>			
<i>Entrate reimputate da esercizi precedenti a finanziamento investimenti</i>			
Totale entrate Titolo IV	16.458.000,00	315.000,00	315.000,00
Accensione di prestiti Titolo VI	150.000,00	510.000,00	
Avanzo di amministrazione			
FPV di entrata (parte capitale)			
<b>Totale</b>	<b>16.608.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>315.000,00</b>

In relazione al ricorso al debito (accensione di nuovi mutui) va precisato - come si evince dal prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento allegato al bilancio di previsione 2025-2027 - che viene ampiamente rispettato il limite previsto dall'art.204, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 e cioè che l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art.207 D. Lgs. n.267/2000, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non deve superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

#### **4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti.**

Non risultano cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti.

#### **5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

## 6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

## 7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

L'art.9, comma 7, D.P.C.M. 28/12/2011 definisce "organismi strumentali delle Regioni e degli Enti Locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica".

L'art.21 D.P.C.M. 28/12/2011 definisce ente strumentale "l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la Regione o l'Ente Locale:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante".

## 8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

Società partecipate	Quota di partecipazione
Farmacia Comunale Sant'Egidio spa	47,00%
Poliservice spa	0,22%
Ruzzo Reti spa	2,27%
Terreverdi Teramane scc a rl	1,66%

## 9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richiesta dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Viene allegato al bilancio il prospetto relativo alle spese per funzioni delegate dalla Regione.